

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mariella De Masellis ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 17/09/2020 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dieci.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Aniello Cosimato svolge la relazione;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso nel merito;

### **FATTO**

L'Avv. Sodano presentava al COA di Palermo un esposto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] il quale, nel corso di un'udienza penale in cui quest'ultimo era imputato, aveva usato frasi irrispettose e sconvenienti nei confronti del giudice e dei colleghi presenti, tra cui l'esponente.

Il C.D.D., informato l'avv. [RICORRENTE] dell'esposto ed in mancanza di memorie difensive, approvava e notificava il capo d'incolpazione per come segue:

*"A) Violazione degli artt. 52.1 e 53.1 in relazione all'art. 4.1 e 4.2 del Codice Deontologico Forense per avere violato il dovere d'impostare i rapporti con i magistrati con dignità e rispetto, per avere in particolare pronunciato le seguenti espressioni nei confronti del magistrato giudicante in udienza: "Giudice, io la invito a tenere lei una condotta più consona al codice nei miei confronti"; "faccia un'ordinanza e la ricuso di nuovo", "poi vedremo se lei continuerà a fare il magistrato qui dentro"; ed ancora "io la ricuso e ni niciemmu subito subito, visto che lei non è manifestamente in grado di condurre secondo le regole dello Stato Italiano questo processo"; ed ancora in memoria depositata agli atti di detto processo "la Dott.ssa [OMISSIS]...si è fatta purtroppo, come si evince dal verbale, pesantemente condizionare, in quell'occasione, dall'astio e dal livore, nonché dalle iniziative scorrette e non lecite poste in essere in continuazione, anche nelle udienze, dalla Procura della Repubblica di Agrigento";*

*B) Violazione degli artt. 70 e 71 del Codice Deontologico Forense, per aver violato il dovere di leale collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, omettendo di comunicare al Coa d'iscrizione l'apertura del procedimento penale n. [OMISSIS]/2011 RGnr - [OMISSIS]/13 RG Tribunale di Agrigento, nel quale risultava imputato;*

*C) Violazione degli artt. 2.1, 4.2, 9.1, 9.2, 20, 21.1, 22, del Codice Deontologico Forense, e dell'art. 3.2 e 3.3 della L. n. 247/2012 per aver assunto condotte tali da compromettere i doveri di lealtà, probità, dignità e decoro cui deve essere ispirata la condotta dell'Avvocato nonché l'immagine della professione forense.*

*Fatti commessi in Agrigento in data prossima e successiva al 30.01.2013".*

All'udienza dibattimentale il C.D.D. rigettava l'istanza di differimento dell'udienza per asserito legittimo impedimento dell'avv. [RICORRENTE], in quanto non aveva lo stesso

documentato sia il precedente impegno professione che l'impossibilità di potersi far sostituire.

Veniva ascoltato l'esponente che confermava il contenuto della segnalazione.

All'esito il C.D.D., dopo aver evidenziato che le condotte realizzate da un avvocato possono avere rilievo disciplinare anche se commesse al di fuori dell'esercizio della professione ed in contesti privati, ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] avendo questo violato, mediante le dichiarazioni rese all'udienza e nella memoria difensiva depositata, il dovere di impostare con dignità e rispetto il rapporto con i magistrati. Secondo il C.D.D. era oggettivo che le espressioni utilizzate dall'incolpato violassero i doveri di correttezza e lealtà sia nei confronti dei colleghi e dei magistrati.

Relativamente alla sanzione per il capo A), il C.D.D. ha ritenuto congruo irrogare quella aggravata della sospensione per mesi 10, vagliata la gravità dei comportamenti e dei precedenti disciplinari già inflitti all'incolpato. Infine, in ordine al capo B) il CDD proscioglieva l'incolpato.

Avverso il provvedimento del CDD ha proposto ricorso al CNF l'incolpato censurando la decisione nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per pregresso impegno professionale non documentato. Secondo il ricorrente, infatti, tale decisione sarebbe illegittima in quanto esso aveva spiegato il motivo del rinvio, consistente nella partecipazione, quale avvocato, ad altra udienza con escussione testi presso il Tribunale di Caltanissetta.

Secondo il ricorrente, inoltre, la decisione del CDD sarebbe illegittima atteso che le espressioni usate nel corso dell'udienza e rivolte al giudice erano state pronunciate nella sua qualità di imputato ed erano giustificate dal clima teso dell'udienza e dei fatti che l'avevano generata.

Il ricorrente in via preliminare richiede la riunione del procedimento con altri due e, nel merito, chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

### **MOTIVI**

Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

L'avv. [RICORRENTE] ha censurato la decisione del CDD nella parte in cui ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per pregresso impegno professionale in quanto non aveva documentato tale impedimento, atteso che non risultava la data della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza penale nella quale lo stesso sarebbe stato impegnato e neppure si desumeva che l'avv. [RICORRENTE] fosse l'unico difensore della parte.

Secondo l'assunto del ricorrente tale decisione sarebbe illegittima in quanto esso aveva precisato il motivo del rinvio, consistente nella partecipazione, quale avvocato, ad altra udienza con escussione testi presso il Tribunale di Caltanissetta.

Invero l'impedimento a comparire che può dare diritto al rinvio dell'udienza deve essere legittimo e documentato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e domestica; infatti, *“L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.”* (SS.UU, sentenza n. 2607 del 4 febbraio 2021. In senso conforme, *ex pluribus*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 18 marzo 2021).

In merito alla contestazione di aver pronunciato frasi irriguardose e sconvenienti nei confronti di un magistrato durante un processo, il ricorrente ritiene che la propria condotta sia scriminata, sia dal fatto che esso proferì quelle frasi nella qualità di imputato, nel pieno esercizio del diritto di difesa, sia dal particolare stato di agitazione/ira derivante dalla tipologia di processo.

La censura non coglie nel segno.

Occorre precisare, a tal proposito, che le espressioni sconvenienti ed offensive, anche quelle pronunziate nella vita non professionale dell'avvocato, impegnano, in ogni caso, la responsabilità disciplinare.

Sia la giurisprudenza di legittimità che quella domestica hanno più volte tratteggiato la condotta a cui l'avvocato deve ispirarsi, anche nella sua vita privata, atteso che l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi non solo nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve, in ogni caso, astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art.52 cdf), il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate (cfr. SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 26 febbraio 2021).

Occorre evidenziare, per di più, che il divieto di usare espressioni sconvenienti, previsto a presidio della dignità e del decoro della professione, non si pone assolutamente in conflitto con il diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione di manifestare con libertà il proprio pensiero il quale, pur non essendo assoluto ed insuscettibile di limitazioni, trova concreti limiti nei concomitanti diritti dei terzi allo stesso modo costituzionalmente garantiti.

Il Collegio ritiene, inoltre, congrua e conforme alla giurisprudenza domestica la sanzione di mesi 10 di sospensione irrogata all'avv. [RICORRENTE] dall'attività professionale.

In virtù di quanto espresso in motivazione il ricorso va rigettato.

**P.Q.M.**

visto l'art. 37, comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 21 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria